

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 181

6 luglio 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO EROGATO DALLE SCUOLE NON STATALI

Oggetto assembleare n. 4912

Relazione

Con la legge 62/2000 è stata finalmente riconosciuta, a livello nazionale, la funzione a tutti gli effetti pubblica delle scuole paritarie private e degli enti locali. Le scuole paritarie, in Italia, consentono allo Stato di risparmiare, secondo le stime, almeno 7 miliardi di euro l'anno e producono un ampliamento importante e significativo dell'offerta formativa: tutto ciò a fronte di soli 470 milioni spesi dallo Stato per il milione di studenti che oggi frequentano una scuola paritaria.

Purtroppo, l'effettiva parità con le scuole statali è ben lungi dall'essere concretamente raggiunta dalle scuole non statali ancora troppo discriminate soprattutto sul piano fiscale, a livello di contributi erogati a loro favore e, più in generale, sul piano della loro valorizzazione.

Ancora prevale la convinzione, infatti, che tali scuole siano "private" e viene dunque ancora troppo spesso negata la funzione di servizio pubblico da esse svolte: la libertà di scelta delle famiglie, che intendano mandare i propri figli a una scuola paritaria piuttosto che statale, appare infatti, per molti aspetti, ancora preclusa. Purtroppo, non ha aiutato la recente sentenza della Cassazione che ha imposto il pagamento dell'Ici a due scuole paritarie di Livorno in quanto considerate svolgere un'attività di carattere "commerciale", a testimonianza di quanto si sia ancora culturalmente lontani dall'effettivo riconoscimento di una funzione pubblica delle scuole non statali.

Che il riconoscimento di tale ruolo da parte delle scuole paritarie sia necessario lo si evince anche dalla volontà dell'ex Ministro all'Istruzione Stefania Giannini di inserire, nel decreto sulla Buona scuola, anche le detrazioni in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli alle scuole non statali. Libertà di scelta, infatti, significa anche e soprattutto non penalizzare le famiglie che optino per un sistema non statale di istruzione dei propri figli.

"Chi non sceglie la scuola pubblica statale – hanno scritto i parlamentari di Forza Italia in una nota indirizzata all'allora Governo Renzi – non può essere costretto a pagare due volte, prima con le tasse e poi con la retta scolastica, mentre lo Stato incassa due volte, con l'imposta e con la mancata spesa per l'alunno". Se la parità tra scuole statali e non statali, sotto il profilo fiscale, è materia di pertinenza del legislatore nazionale, si ritiene tuttavia doveroso che le Regioni, per quanto di competenza, diano un segnale concreto della volontà di valorizzare le scuole pari-

tarie nell'attesa di un intervento legislativo nazionale serio che permetta di superare le discriminanti che ancora colpiscono le scuole paritarie.

La Regione Emilia-Romagna, pur prevedendo, nella LR 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita" tutta una serie di provvedimenti rivolti anche alle scuole paritarie (in quanto inserite nel sistema scolastico nazionale), non dispone di una legge specifica che dia anche solo il segnale politico di voler superare quel gap che ancora separa le scuole statali da quelle non statali.

A tal fine, il presente progetto di legge intende codificare la certezza dei finanziamenti per le scuole paritarie, erogatrici a tutti gli effetti di un servizio pubblico e senza le quali, certamente, il sistema di istruzione regionale e statale collasserebbe poiché non sarebbe in grado di rispondere al fabbisogno complessivo in fatto di istruzione. In particolare, con questo progetto di legge, si mira a garantire la piena libertà di scelta per le famiglie in relazione al percorso di studi dei propri figli (affinché le scuole paritarie non siano più considerate scuole "per ricchi") e l'equipollenza del trattamento degli alunni ai sensi dell'art. 33, quarto comma della Costituzione. Tra i provvedimenti atti a valorizzare il ruolo delle scuole paritarie viene proposto, all'articolo 3, l'assegno di studio, una interessante esperienza presente da molti anni nella Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia che, con la legge 14/1991 e s.m.i., ha varato norme integrative in fatto di diritto allo studio prevedendo assegni di studio per alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, che rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa.

L'articolo 1 del presente progetto di legge "Norme per la valorizzazione del servizio pubblico erogato dalle scuole non statali" enuncia principi di carattere generale e stabilisce le finalità della legge stessa, ossia il riconoscimento da parte della Regione, del ruolo svolto dalle scuole paritarie in quanto erogatrici di un servizio pubblico. Si fa inoltre riferimento alla necessità di sostenere la libertà di scelta delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei propri figli e di garantire l'equipollenza del trattamento degli alunni ai sensi dell'art.33 quarto comma della Costituzione. Infine, il comma 3, definisce le scuole paritarie ai sensi della legge 62/2000.

L'articolo 2 impegna la Regione a stanziare risorse proprie a bilancio per la valorizzazione della scuola paritaria individuando provvedimenti adeguati a sostegno delle scuole e delle famiglie.

Con l'articolo 3 si istituiscono gli assegni di studio per le famiglie il cui ISEE rientri nelle fasce previste con delibera di giunta. In particolare, al comma 5, si stabilisce che la Giunta, con proprio atto, stabilisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui al comma 1 e le modalità con le quali i beneficiari degli assegni di studio possono delegare la scuola per l'incasso dell'assegno eventualmente concesso.

L'articolo 4 prevede incentivi specifici per le scuole paritarie che accolgano alunni con disabilità le quali possono ricevere contributi sia per il potenziamento del personale di sostegno sia per progetti mirati di inclusione sociale.

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 6 contiene la clausola valutativa.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, all'interno del sistema nazionale di istruzione, il ruolo delle scuole paritarie private e degli enti locali, in quanto erogatrici di un servizio pubblico atto a garantire l'espansione dell'offerta formativa sul territorio regionale.

2. La Regione Emilia-Romagna riconosce e sostiene la libertà di scelta delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei propri figli, assicura l'equipollenza del trattamento degli alunni ai sensi dell'art. 33, quarto comma, della Costituzione e opera affinché tali condizioni siano garantite senza discriminazione alcuna.

3. Ai fini della presente legge si intendono per scuole paritarie quelle definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

Art. 2*Modalità operative*

1. La Regione Emilia-Romagna, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, e fermi restando i finanziamenti statali a tale scopo previsti, garantisce lo stanziamento a bilancio di risorse proprie sotto forma di:

- a) finanziamenti di progetti finalizzati all'elevazione della qualità dell'offerta formativa di scuole secondarie di primo e secondo grado;
- b) contributi per libri di testo;
- c) contributi per i servizi di mensa e di trasporto;
- d) assegni di studio alle famiglie.

Art. 3*Assegni di studio*

1. Gli assegni di studio di cui all'articolo 2, lettera d), sono erogati a sostegno delle spese per l'istruzione e concessi ai soggetti in possesso dei requisiti deliberati dalla Giunta regionale, tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei familiari e in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

2. La Giunta determina con propria deliberazione:

- a) il contributo massimo degli assegni differenziato per scuola primaria, scuola secondaria e scuola secondaria di secondo grado;
- b) la soglia massima ISEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;
- c) le fasce ISEE ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 1.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno, gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente.

4. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo si tiene conto della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite altresì:

- a) le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui al comma 1;
- b) le modalità con le quali i beneficiari degli assegni di studio possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno eventualmente concesso.

Art. 5*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito della missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 7 "Diritto allo studio", a valere sulle risorse disponibili nel medesimo programma nel bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel valorizzare il ruolo pubblico svolto dalle scuole paritarie e degli enti locali. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione su:

- a) numerosità e distribuzione sul territorio regionale delle scuole paritarie e degli alunni iscritti;
- b) attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e obiettivi raggiunti;
- c) ammontare delle risorse e loro ripartizione per l'erogazione di contributi e per la realizzazione di progetti ammessi a finanziamento, criteri di selezione dei progetti, beneficiari coinvolti e grado di copertura degli interventi;
- d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.